

# CITTA' DI BENEVENTO

## ORIGINALE

Numero Interno 245 del 01/12/2016

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 269

Del 6/12/2016

**OGGETTO:** Diniego di autorizzazione ai sensi della L.6.11.2012 n.°190- art.1,comma 18-25, ed in conformità della determinazione n°13 del 19.12.2015 dell' ANAC, della clausola compromissoria di cui al contratto tra la Società S.I.C.C.I. SUD s.r.l. e Comune di Benevento .

L'anno 2016 il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Mastella Mario Clemente	Sindaco
Avv. Mazzoni Erminia	Vicesindaco
Avv. Pasquariello Mario	Assessore
Dr. Russi Vincenzo	Assessore
Dr. Ambrosone Luigi	Assessore
Sig.ra Ingaldi Amina	Assessore
Dr. Picucci Oberdan	Assessore
Dott.ssa Maio Patrizia	Assessore
Dott.ssa Serluca Maria Carmela	Assessore
Dr. Antonio Reale	Assessore

Presente

Totale Presenti 10

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa. Maria Carmina Cotugno* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mario Clemente Mastella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

### **Relazione**

- con atto notificato al Comune il 22.11.2016 ( che si allega in copia) la “Soc.S.I.C.C.I. SUD s.r.l.” appaltatrice dei lavori relativi alla “ *Sistemazione di Piazza Duomo I° Lotto* ” giusta contratto Rep. n° 13753 del 6.9.2007, denunciando gravi e reiterate inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi contrattuali che avrebbero comportato ingenti danni per essa società, ha deferito a giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie insorte tra le parti relativamente al predetto rapporto , designando quale proprio arbitro l’Avv. Ignazio Lo Medico , con studio in Napoli alla Via Cervantes 55/5 ed invitando il Comune a provvedere alla nomina del proprio arbitro ;

-alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con la recente determinazione n°13 del 19.12.2015, trovano applicazione, nel caso di specie, le disposizioni di cui alla L. 6.11.2012 n.190 art .1 commi 18 - 25 sia per quanto riguarda la necessità di autorizzazione postuma da parte dell’organo di governo dell’amministrazione comunale per rendere operativa la clausola compromissoria prevista dall’art.3.28 del capitolato speciale d’appalto che per quanto riguarda la nomina dell’arbitro di parte del Comune ,da scegliere, preferibilmente, tra dirigenti pubblici e con compenso predeterminato, come già da me evidenziato nella nota prot. n° 105264 del 30.11.2016 (pure allegata in copia).

Benevento, lì 1.12.2016

*Il Dirigente del Settore Avvocatura*  
*Avv. Vincenzo CATALANO*

**Il sottoscritto On.le Mario Clemente MASTELLA, Sindaco del Comune di Benevento**

**-Vista** l’istanza di accesso a giudizio arbitrale proposta dalla Soc.” S.I.C.C.I. SUD s.r.l.”;

**-Vista** la nota del Dirigente del Settore Avvocatura prot. n° 105264 del 30.11.2016;

**-Letto** l’art.1 comma 18-25 L. 190/2012 e condiviso l’orientamento dell’ ANAC espresso nella determinazione n.13 del 19.12.2015;

**-Ritenuto** di non dover autorizzare l’arbitrato e dunque di non dover autorizzare la clausola compromissoria innanzi detta e di non procedere alla nomina dell’arbitro di parte;

### **PROPONE:**

-di non autorizzare la clausola compromissoria contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto di cui al contratto Rep.n°13753 del 6.9.2007 stipulato tra il Comune e la Soc. S.I.C.C.I. SUD s.r.l. ;

-di non autorizzare l’arbitrato di cui alla istanza della Soc. S.I.C.C.I. SUD s.r.l.;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Avvocatura di comunicare il presente atto con espressa dichiarazione di non accettare l'arbitrato alla istante Soc. " S.I.C.C.I. SUD s.r.l.";
- rendere la presente immediatamente esecutiva.

Benevento, 1.12.2016

*Il Sindaco*  
**On.le Mario Clemente MASTELLA**



## PARERI SULLA PROPOSTA

Visto il parere tecnico ex art.49 del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente dell'Avvocatura di seguito riportato:  
"Il sottoscritto Dirigente esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, T.U.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica".

Benevento, li

*Il Dirigente Settore Avvocatura*  
*Avv. Vincenzo CATALANO*



Il Dirigente del Settore Gestione Economica in ordine alla regolarità contabile:  
Visto l'art.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18.8.2000, n.267 (TUEL).  
Ai sensi dell'art.56, comma 2, del Regolamento degli Uffici e dei servizi e dell'art. 49 ,comma 2, del T.U. 267/2000.

Benevento,

*Il Dirigente Settore Gestione Economica Reggente*  
*Dott. Emilio Porcaro*



**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione che precede;

**Visti** i pareri favorevoli espressi per legge;

Con **voti unanimi**

**DELIBERA**

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.


Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

AG59308

**ATTO DI ACCESSO AD ARBITRATO E NOMINA DI ARBITRO**

Per la società **S.I.C.C.I. SUD S.r.l.** (P. IVA 00444880637), con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 378, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo De Santo, domiciliato per la carica presso la sede della società, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Federico Liccardo (LCC FRC 62E14 F839G) - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di telefax 081.2481268 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata federicoliccardo@avvocatinapoli.legalmail.it - con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia, 20;

Comune di Benevento  
 Ufficio: Protocollo Generale  
 Prot. N°: 0102701 / Ingresso  
 Data Reg.: 23/11/2016 10:47:4



Con la presente azione, la società S.I.C.C.I. SUD S.r.l., quale appaltatrice dei lavori relativi alla "Sistemazione di Piazza Duomo - I Lotto" affidati dal Comune di Benevento, chiede l'accertamento, da parte dell'adito Collegio, dei gravi inadempimenti posti in essere dalla stazione appaltante, il cui ricorrere ha determinato il radicale stravolgimento dei tempi della commessa che, a circa dieci anni dalla consegna dei lavori, non risulta ancora ultimata.

Così come si documenterà, il normale svolgimento dell'appalto è stato pregiudicato, sin dall'origine, in ragione dell'esito di preesistenti contenziosi aventi ad oggetto i titoli abilitativi per l'esecuzione dell'opera, ai quali sono seguite due distinte sospensioni, di durata complessiva di gran lunga superiore all'originario tempo contrattuale (giorni 500).

*Mecc...*  
*...*



A rendere ancor più gravosa la regolare esecuzione della commessa, è stata anche la parziale consegna delle aree di cantiere in difetto dei necessari provvedimenti autorizzatori da adottarsi a cura della competente Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento.

Infine, l'appalto ha registrato una ulteriore e prolungata fase di fermo in conseguenza di una terza sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione comunale al fine di redigere una perizia di variante per l'esecuzione di interventi di natura conservativa, non risultando allora ancora disponibile il finanziamento relativo al Lotto II avente ad oggetto le opere di completamento dell'edificio da destinare a museo.

Nonostante la macroscopicità dei descritti inadempimenti e dei maggiori oneri sofferti dall'impresa, quest'ultima si è limitata alla formulazione delle relative riserve, garantendo, al contempo, la più piena e proficua collaborazione, tanto è vero che, ad oggi, l'appaltatrice ha realizzato lavori per un importo contrattuale superiore a quello originario e pari, invece, a circa il 75% dell'importo incrementato in virtù dell'adottata perizia di variante.

Invero, lo spirito di fattiva collaborazione dimostrato dall'impresa unitamente alla fondatezza delle pretese oggetto delle citate riserve hanno trovato anche un riconoscimento da parte della stazione appaltante che, al fine di scongiurare una pressoché certa soccombenza in giudizio, addiveniva con l'impresa ad una transazione in ragione della quale la prima, a fronte della rinuncia

della S.I.C.I.I. SUD alle proprie richieste economiche, affidava anche i lavori relativi al Lotto II per un importo pari ad Euro 4.928.028,23 oltre IVA, accordo, poi, annullato dall'amministrazione solo in quanto l'appaltatrice non risultava in possesso della necessaria qualificazione per l'esecuzione anche dell'ulteriore commessa.

Fermo quanto sin premesso, si provvede di seguito alla puntuale ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio.

### **FATTO**

A seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Benevento affidava alla società attrice, giusta Determinazione Dirigenziale n. 442 del 2.05.2006, l'appalto dei lavori relativi alla "Sistemazione di Piazza Duomo - I Lotto" per un importo complessivo pari ad Euro 2.578.394,76.

In data 25.05.2006, l'amministrazione comunale provvedeva alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge; ai sensi dell'art. 3.07 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 500 giorni dalla data di consegna e, pertanto, entro il 6.10.2007.

Con provvedimento dell'11.07.2006, la Direzione dei Lavori ne disponeva la sospensione, assumendo che, ai fini della utile prosecuzione dei lavori, era necessario risolvere la problematica relativa ad un precedente accordo procedimentale ex art. 11 L. n. 241/90 stipulato con il Consorzio CEPID in data 17.12.2004, nonché relativa alla sentenza n. 699/06 del Tribunale di Benevento con la quale il predetto Consorzio era stato dichiarato soccombente nel giudizio proposto dai condomini del fabbricato De Caro in relazione

alle distanze tra costruzioni. Il relativo verbale era sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice.

Nel corso del periodo di sospensione, la stazione appaltante formalizzava definitivamente il predetto affidamento, addivenendo, in data 6.09.2007, alla stipula del contratto di appalto n. 13573/2007.

In data 22.05.2007, era ordinata la ripresa dei lavori sulla scorta dell'accordo raggiunto, in data 21.02.2007, tra i rappresentanti del Comune di Benevento, i rappresentanti del Consorzio CEPID e i rappresentanti della Provincia di Benevento, con il quale l'Ente Provincia si dichiarava disponibile alla *"compartecipazione per la riqualificazione dell'area di Piazza Duomo, anche previa acquisizione del solo costruendo immobile privato"*; anche il relativo verbale era sottoscritto dall'impresa con riserva.

Con verbale del 9.11.2007, i lavori erano nuovamente sospesi in quanto, con sentenza n. 9974/2007, il TAR Campania aveva disposto l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.10.2004 ovvero del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere; attesa la motivazione della sospensione, l'impresa iscriveva riserva all'atto della sottoscrizione del predetto verbale.

Con nota prot. n. 185-A/MDS/el del 20.11.2007, la società appaltatrice esplicitava la riserva iscritta in calce al verbale di sospensione dei lavori n. 2, lamentando i danni ed i maggiori oneri sofferti in ragione dell'impossibilità di eseguire la prestazione secondo l'originario programma contrattuale nonché i maggiori costi sostenuti per gli scavi archeologici, non previsti



In data 29.09.2008, la Direzione dei Lavori ne ordinava la ripresa sulla scorta dell'ordinanza cautelare n. 4074/2008 con il quale il Consiglio di Stato aveva sospeso l'efficacia della sentenza recante l'annullamento del titolo abilitativo dei lavori oggetto di giudizio; l'impresa sottoscriveva con riserva anche il predetto verbale.

Successivamente i lavori erano sospesi per ulteriori tre brevi periodi (13.11.2008 - 18.11.2008; 24.11.2008 - 19.12.2008; 12.01.2009 - 9.02.2009) in ragione delle condizioni metereologiche; ciascuno dei relativi verbali di sospensione e di ripresa erano sottoscritti con riserva dall'impresa, con contestuale conferma delle riserve precedentemente formulate.

Con ordine di servizio n. 1 del 27.04.2009, la Direzione dei Lavori, rinvenuta la presenza di resti di una cisterna interrata e di vani interrati di un fabbricato, disponeva che l'impresa appaltatrice provvedesse, entro e non oltre il 15.05.2009, allo svuotamento dei vani della cisterna e del fabbricato, fino a quota pavimento, in modo tale da consentire ai tecnici della competente Soprintendenza di effettuare i rilievi necessari; detto ordine di servizio era, anch'esso, sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice.

Nel corso del sopralluogo del 25.05.2009, alla presenza del funzionario della competente Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, del Direttore dei Lavori nonché dell'impresa si dava atto che, nel corso delle operazioni di svuotamento dei suindicati vani, erano rinvenuti alcuni materiali di interesse archeologico che, al fine di evitare possibili trafugamenti o danneggiamenti, occorreva

trasportare immediatamente presso i locali della Soprintendenza.

Con nota prot. n. 161/MDS/el del 2.10.2009, l'impresa appaltatrice, avuta comunicazione del rigetto da parte del Direttore dei Lavori delle riserve sin allora iscritte in contabilità, chiedeva espressamente alla stazione appaltante di valutare le suddette richieste.

Con nota prot. n. 24270 del 9.10.2009, il subentrante Direttore dei Lavori, non potendo esprimersi sulla valutazione precedentemente resa dall'allora Direttore dei Lavori, trasmetteva la predetta nota alla stazione appaltante al fine di riscontrare le richieste formulate dall'impresa.

Con nota prot. n. 166/MDS/el del 29.10.2009, l'impresa sollecitava l'adozione dei necessari provvedimenti autorizzatori, non potendo, in difetto, i lavori proseguire in ragione della indisponibilità delle aree di cantiere in attesa dei necessari nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

Con provvedimento del 2.07.2010 era approvato una prima perizia di variante, a cui faceva seguito, in data 25.10.2016, la stipula dell'atto aggiuntivo con il quale era determinato, per un verso, l'incremento del corrispettivo contrattuale in misura pari ad Euro 752.627,12 e, per altro verso, una proroga del termine contrattuale pari a giorni 300.

Come enunciato nella relazione tecnica, la perizia di variante doveva essere approvata in quanto, in corso d'opera, si ravvisava la necessità di eseguire maggiori lavori non contemplati nel progetto

principale, nonché lavori diversi per esigenze dovute alla ubicazione dell'opera (centro storico), determinati essenzialmente dalla seguenti motivazioni: 1) rinvenimenti di strutture murarie emerse nel corso degli scavi sulla scorta delle quali la Soprintendenza BAPSAE di Caserta imponeva la conservazione di alcune porzioni delle murature interrato; 2) nuova progettazione delle strutture per modificare alcuni elementi strutturali tra cui la palificata di contenimento che era prevista con micropali tipo Berlinese, sostituita da una paratia di pali trivellati di diametro variabile tra 600 e 800 mm lungo il perimetro del piano interrato del Museo. Tale necessità scaturiva da esigenze di tipo tecnico in quanto risultavano di difficile realizzazione le opere previste senza intaccare il tessuto urbano circostante; 3) modifica di ulteriori elementi strutturali, tra i quali l'altezza delle fondazioni, la sezione delle travi di luce maggiori ed alcuni setti in c.a..

Con nota prot. n. 101/MDS/el del 13.02.2012, l'impresa appaltatrice, oltre alle già descritte problematiche e alle significative modifiche introdotte dalla perizia di variante, si vedeva costretta a rivolgersi direttamente al Sindaco al fine di sollecitare il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori relativi ai mesi di Ottobre, 2010, Luglio, Novembre e Dicembre 2011 nonché, infine, di Gennaio 2012, per un credito complessivo pari a circa Euro 632.000,00, inadempimento che, evidentemente, rendeva ancor più gravosa per la società attrice l'esecuzione della prestazione.

Con nota prot. n. 98338 del 22.11.2012, il Responsabile del Procedimento, volgendo al termine i lavori oggetto dell'appalto,

rappresentava ai competenti organi dell'amministrazione comunale (Sindaco, Assessore alla OO.PP, Dirigente alle OO.PP) che non risultava ancora intervenuto il finanziamento per il Lotto II e che, in assenza di una soluzione in tempi brevi della problematica, sarebbe risultata necessaria la messa in sicurezza delle aree di cantiere nonché l'esecuzione di lavori sul manufatto per la salvaguardia e la conservazione di quanto realizzato.

A tale comunicazione, seguiva una ulteriore nota del R.U.P. (prot. n. 30160), con la quale era trasmessa al Direttore dei Lavori la delibera di G.C. n. 20 del 27.02.2012 recante l'incarico in favore di quest'ultimo *"di redigere una variante in corso d'opera, nell'ambito del finanziamento concesso, concordata con il progettista dell'opera, che preveda la sostituzione di alcune opere già previste con altre che possano garantire la compartimentazione e la migliore protezione delle opere eseguite, con particolare riferimento ad opere che garantiscano la protezione del porticato al piano terra e, ove possibile, l'accessibilità dello stesso"*.

In data 9.05.2013, i lavori erano nuovamente sospesi in attesa dell'adozione della predetta perizia di variante; l'impresa sottoscritta il verbale con riserva, provvedeva, con nota prot. n. 128/MDS/el del 21.05.2013, ad esplicitarla.

Decorsi oltre quattro mesi dalla adottata sospensione, l'impresa, con nota prot. n. 172/MDS/el del 2.10.2013, oltre a confermare le riserve sin allora formulate, chiedeva alla stazione appaltante la redazione di una stato di consistenza dei lavori, recante il

riconoscimento dei seguenti costi: 1) Gestione sistema fognario; 2) incremento caro acciaio; 3) Progettazione esecutiva strutture in c.a.; 4) Guardiania e ridotto ammortamento attrezzature; 5) Interessi maturati per il ritardo dei pagamenti; 7) Ulteriori danni emergenti in ragione della illegittimità della sospensione disposta in data 9.05.2013.

Con istanza del 4.09.2013, l'impresa, ai sensi della Legge n. 201/2008 ed al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30.04.2009, chiedeva l'avvio della procedura di compensazione al fine del riconoscimento dell'importo pari ad Euro 147.280,40, maturato in ragione dell'incremento eccezionale, nel corso dell'anno 2008, del prezzo di alcuni materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Nel corso dell'incontro del 26.06.2014 presso il Settore OO.PP. del Comune di Benevento, l'impresa, informata dell'adozione della perizia di variante giusta Determina Dirigenziale n. 80 del 16.06.2014, era invitata alla ripresa immediata dei lavori; l'appaltatrice, dal canto suo, rappresentava di non essere a conoscenza degli elaborati della perizia e, pertanto, di trovarsi nell'impossibilità di dare avvio ai lavori.

Confermate le riserve in precedenza formulate, si riservava di comunicare le proprie decisioni entro il termine di otto giorni.

All'esito del nuovo incontro del 4.07.2014, l'impresa si rendeva disponibile all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia, concordando con la stazione appaltante che i lavori avrebbero avuto nuovamente inizio in data 14.07.2014, risultando necessario il previo approvvigionamento dei materiali nonché la bonifica interna dell'area

di cantiere.

In data 30.07.2015, le parti addivenivano ad una transazione con la quale l'impresa, da un lato, rinunciava "alle riserve formulate per complessivi Euro 2.353.487,90, alla richiesta del caro acciaio per Euro 160.239,29, alla richiesta delle spese progettuali delle strutture in c.a. in acciaio per Euro 134.541,70, alla richiesta degli interessi per ritardato pagamento per Euro 112.990,60, alla richiesta di una maggiorazione per anomalo andamento del cantiere per Euro 117.620,17 quale contributo parziale di guardiania, spese generali e gestione sicurezza, alla richiesta di lavori per adeguamento sicurezza, gestione fogna, realizzazione impianto fognario e integrazione lavori per Euro 226.206,30" e la stazione appaltante, dall'altro lato, affidava alla predetta impresa, i lavori del Lotto II per un importo netto pari ad Euro 4.948.028,23 oltre IVA.

Con Determina n. 680 del 12.11.2015, l'amministrazione comunale disponeva l'annullamento dell'atto transattivo, non sussistendo le condizioni di legge per l'affidamento dei lavori del Lotto II all'impresa attrice.

A distanza di oltre un anno dall'adozione del suddetto provvedimento, l'amministrazione comunale, all'evidente fine di ribaltare sulla società appaltatrice le ragioni del fermo dei lavori, comunicava, con nota prot. n. 101275 del 18.11.2016, ordine di immediata ripresa dei lavori.

Ripercorsa la vicenda oggetto di giudizio, la SICCI SUD S.r.l., con la presente azione, chiede l'accertamento dei gravi e reiterati

inadempimenti contrattuali posti in essere dall'amministrazione comunale e, per l'effetto, la dichiarazione della risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per andamento anomalo dei lavori unitamente al riconoscimento delle ulteriori voci di danno e di costi, per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **1) *Sugli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante***

Come dettagliatamente dedotto in premessa, il presente appalto non è stato ancora stato ultimato sebbene siano ormai decorsi all'incirca centodieci mesi (3285 giorni) dalla data di scadenza dell'originario termine contrattuale (06.10.2007) ovvero un tempo non solo di per sé abnorme ma tale soprattutto se confrontato ai 500 giorni entro i quali la commessa avrebbe dovuto essere ultimata.

Parimenti, nella premessa, è stato documentato che le ragioni di tale macroscopica dilatazione dei tempi contrattuali siano ascrivibili ad esclusiva responsabilità della stazione appaltante.

L'andamento anomalo dell'appalto è stato determinato dai seguenti fattori sempre e comunque imputabili alla sfera di responsabilità dell'amministrazione committente: 1) problematiche tecnico - amministrative connesse all'accordo procedimentale ex art. 11 L. n. 241/90 stipulato, in data 17.12.2004, con il Consorzio CEPID; 2) annullamento, in sede giurisdizionale, del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori, giusta sentenza del TAR Campania - Napoli n. 9974/2007; 3) ritrovamento di reperti archeologici e connessa

mancata consegna delle relative aree di cantiere; 4) necessità della adozione di una perizia di variante in ragione del mancato intervento del finanziamento relativo al Lotto II e, di conseguenza, della necessità di eseguire talune e nuove opere di natura conservativa.

Le circostanze innanzi riferite sono imputabili a responsabilità esclusiva della stazione appaltante in quanto effetto di suoi specifici inadempimenti:

a) ***Sulle problematiche insorte con il Consorzio CEPID e sull'annullamento del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori***

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, norma *ratione temporis* applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, il progetto esecutivo posto a base di gara, per poter essere validato, deve essere sottoposto ad una verifica tesa, tra l'altro, all'accertamento del "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto".

Nel caso di specie, il progetto esecutivo non avrebbe potuto essere validato né tantomeno essere posto a base di gara.

A tal riguardo, è bene specificare che l'appalto oggetto di giudizio aveva ad oggetto l'esecuzione del Lotto I delle opere occorrenti per la costruzione, all'interno della piazza Duomo, di un nuovo edificio destinato ad ospitare la sede del Museo d'Arte Contemporanea di Benevento.

Detto edificio, ricadente in parte su suolo privato ed in parte su suolo pubblico, era già stato parzialmente realizzato dal Consorzio CEPID.



Alla data di indizione della procedura di gara (14.03.2006) ed, ancor più, alla data di consegna dei lavori (25.05.2006), pendevano due distinti giudizi, dal cui esito dipendeva l'accertamento della conformità dell'opera alle vigenti disposizioni del codice civile nonché alle vigenti norme urbanistiche e, per l'effetto, la sua realizzabilità.

In particolare: 1) i condomini del fabbricato "De Caro" avevano adito il Tribunale di Benevento per ottenere l'accertamento della violazione della distanze tra costruzioni da parte del Consorzio CEPID; 2) i medesimi condomini avevano adito il TAR Campania - Napoli per ottenere l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale di Benevento n. 44 del 28.10.2004 recante l'approvazione del progetto definitivo relativo a piazza Duomo nonché della Delibera di Consiglio Comunale di Benevento n. 31 del 6.07.2005 con la quale si disponeva l'efficacia della variante urbanistica al P.R.G. vigente, intervenuta a seguito dell'approvazione del predetto progetto definitivo.

Come dedotto in premessa, entrambi i giudizi vedevano accolte le domande formulate dagli attori/ricorrenti e, segnatamente: 1) il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 699/2006, dichiarava soccombente il Consorzio CEPID in merito alle distanze tra le costruzioni e 2) il TAR Campania - Napoli, con sentenza n. 9974/2007, annullava le Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del progetto definitivo e alla variante al P.R.G..

All'atto della consegna dei lavori, pertanto, l'amministrazione era a conoscenza della prossima definizione dei predetti giudizi, il cui esito

determinava l'adozione di due diverse sospensioni dei lavori: 1) la prima relativa alle problematiche tecnico amministrative relative alla distanza tra edifici di durata pari a giorni 316 (11.07.2006 - 22.05.2007); 2) la seconda relativa all'annullamento del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori di durata pari a giorni 325 (9.11.2007 - 29.09.2008).

Trattasi di due sospensioni ascendenti ad una durata complessiva pari a giorni 641 ovvero di misura significativamente superiore all'originario tempo contrattuale, pari a giorni 500.

Tali circostanze determinavano già di per sé lo stravolgimento della commessa nonché l'andamento anomalo dei lavori.

Esse sono imputabili esclusivamente a responsabilità della stazione appaltante che, al momento della consegna dei lavori, era evidentemente edotta della pendenza dei suddetti giudizi e della relativa incidenza sulla regolare esecuzione della commessa.

Nonostante ciò, l'amministrazione comunale si determinava all'avvio dei lavori, assumendosi, in tal modo, anche la responsabilità delle eventuali circostanze preesistenti che ne avrebbero potuto impedire - così come effettivamente avvenuto - l'ordinario svolgimento dell'appalto.

In altri termini, la stazione appaltante, ai fini della puntuale osservanza dell'invocato art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, non è sufficiente che le autorizzazioni siano formalmente adottate ma è, soprattutto, necessario che esse siano immuni da vizi che ne possano determinare la caducazione postuma.

Ne consegue, per l'effetto, che la stazione appaltante risponde anche delle conseguenze negative che possa patire l'appaltatore, nel corso dei lavori, ove le predette autorizzazioni, pur poste a corredo del progetto esecutivo a base di gara, siano successivamente annullate in sede giurisdizionale.

Nel caso di specie, infine, è assolutamente necessario evidenziare che la responsabilità dell'amministrazione comunale è aggravata dalla circostanza che i provvedimenti autorizzatori di cui si discute costituiscono atti di sua diretta emanazione e della cui illegittimità è chiamata a rispondere in via diretta.

**b) Sul ritrovamento di reperti archeologici e connessa mancata consegna delle relative aree di cantiere**

Ulteriore vizio del progetto posto a base di gara è rappresentato, innanzitutto, dalla incompletezza e/o erroneità della relazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

La disposizione citata prescrive che il progetto preliminare debba essere corredato da una relazione recante l' *"illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni"*

Ove tale relazione fosse stata compiutamente redatta, avrebbe dovuto necessariamente contemplare la presenza di vani interrati di età contemporanea e della possibilità, poi effettivamente verificatasi,

che essi contenessero non solo materiali di risulta ma anche materiale di interesse archeologico.

Di contro, il progetto non solo non contemplava la possibile presenza dei suddetti reperti archeologici ma, soprattutto, non contemplava neanche la presenza dei suddetti vani interrati.

Il descritto vizio della citata relazione ha irrimediabilmente inficiato anche la collegata e seguente *“relazione descrittiva”* da redigere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 554/99, in sede di progetto definitivo al fini di riferire *“in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici”*.

Inevitabilmente quanto evidenziato ha determinato anche la erroneità del progetto esecutivo, carente di tutta una serie di interventi poi risultati necessari ai fini della esecuzione a regola d'arte dell'appalto.

In particolare, trattasi delle lavorazioni non previste in contratto ed oggetto dell'ordine di servizio n. 1 del 27.04.2009, con il quale la Direzione dei Lavori disponeva di provvedere allo *“svuotamento dei vani e della cisterna e del fabbricato, fino a quota pavimento, in modo tale da consentire ai tecnico della competente Soprintendenza di effettuare i rilievi necessari”*.

Le eccipite omissioni progettuali, come già anticipato, hanno

inciso sulla regolare esecuzione dell'appalto in quanto l'impresa appaltatrice, per un verso, è stata costretta ad eseguire ulteriori e complesse lavorazioni sotto il controllo e la direzione degli Uffici della competente Soprintendenza e, per altro verso, non ha avuto la completa disponibilità delle aree di cantiere sino alla risoluzione delle descritte problematiche ovvero sino a quando il suindicato Ente non avesse adottato i necessari provvedimenti autorizzatori.

c) ***Sulla necessità di adottare una perizia di variante***

Alla stregua di quanto dedotto in premessa, la stazione appaltante decideva di adottare una perizia di variante al fine di eseguire una serie di interventi che permettessero la compartimentazione e la migliore conservazione delle opere già eseguite, ciò in ragione della indisponibilità del finanziamento relativo al Lotto II e, quindi, della possibilità di affidare nell'immediato la relativa commessa.

Ai fini della redazione della suddetta perizia di variante, era ordinata la sospensione dei lavori in data 9.05.2013, perdurata per oltre un anno ovvero sino al 26.06.2014.

In tal caso, la sospensione dei lavori è affetta da illegittimità in quanto l'eventuale indisponibilità del finanziamento relativo al Lotto II dell'opera rappresenta problematica ascrivibile, in via esclusiva, alla sfera di responsabilità della stazione appaltante.

Quest'ultima, infatti, avviati e consegnati i lavori relativa al Lotto I avrebbe dovuto valutare tempestivamente la sussistenza delle condizioni per l'affidamento del Lotto II e, in caso di loro difetto, adoperarsi celermente per l'adozione della perizia recante

l'indicazione di misure conservative.

Detta responsabilità assume tratti ancor più marcati ove, poi, l'eventuale indisponibilità del finanziamento del Lotto II sia conseguenza delle decorrenza dei termini per il suo utilizzo ovvero, nel caso di specie, sia l'effetto dell'abnorme dilatazione dei tempi di esecuzione del presente appalto in ragione dei descritti inadempimenti della stazione appaltante.

Ad ogni modo, la sospensione dei lavori in esame, anche ove considerata *ab initio* legittima, è divenuta successivamente illegittima in virtù di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.M. n. 145/2000: "*il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto*".

La durata superiore ad un anno della sospensione dei lavori risulta chiaramente sproporzionata rispetto all'oggetto della perizia di variante che, come più volte affermato, avrebbe dovuto prevedere solo ed esclusivamente la indicazione di interventi di natura conservativa, come tali privi di qualsivoglia complessità tecnica.

**d) Sulla violazione dei doveri di correttezza, buona fede e di leale collaborazione**

Gli inadempimenti innanzi descritti, oltre a rappresentare delle chiare violazioni delle disposizioni normative e delle pattuizioni contrattuali, integrano altrettanto indubbie ipotesi di inosservanza dei doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono sempre presiedere la fase esecutiva del rapporto contrattuale.

Con l'avvio dei lavori, nonostante i titoli abilitativi fossero *sub*

*judice*, la stazione appaltante ha, infatti, preconstituito le condizioni affinché l'impresa non potesse eseguire regolarmente la prestazione oggetto di appalto.

Alla predetta circostanza, già determinante l'andamento anomalo dell'appalto, si sono sommate, nel prosieguo, ulteriori problematiche e, segnatamente, la parziale indisponibilità delle aree in attesa dei provvedimenti autorizzatori della competente Soprintendenza nonché la prolungata sospensione dei lavori in attesa dell'adozione della perizia di variante, il cui ricorrere ha stravolto definitivamente i tempi di esecuzione dell'appalto, con conseguente impossibilità per l'impresa appaltatrice di operare qualsivoglia programmazione dei lavori.

In ragione dei precetti del Codice Civile (art. 1175, 1375), sussiste, infatti, l'obbligo per il creditore di prestare la dovuta cooperazione ai fini dell'esecuzione del contratto; obbligo che si sostanzia nel dovere - da parte della committente - di mettere l'impresa in grado di compiere i lavori appaltati in modo razionale ed economico, senza sacrificio per l'attrezzatura di cantiere, per il capitale e per il personale impiegato.

Trattasi di obbligazione che si carica di ulteriore significato laddove non si provveda alla predisposizione di un progetto conforme alle disposizioni di legge, con la conseguenza che l'inadeguatezza della progettazione dell'opera appaltata integra gli estremi della violazione dell'obbligo di cooperazione da parte dell'amministrazione convenuta, che, come in ogni rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, grava sul soggetto creditore e consiste nel porre il debitore nella condizione

di adempiere la propria prestazione.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il dovere di cooperazione, espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, impone alla committente *"di osservare tutti quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal generale dovere del neminem laedere, appaiono idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore"* (Corte di Cassazione, Sez I, sent. n. 7543 del 23.05.2002).

Nonostante la ascrivibilità, in via esclusiva, alla amministrazione committente delle cause determinati le difficoltà di realizzazione dell'opera, quest'ultima non ha posto in essere alcuna condotta idonea a limitare o ad attenuare gli effetti dannosi conseguenti alla propria condotta inadempiente.

Al contrario, essa ha, invero, ancor più aggravato lo stato di cose, omettendo e/o ritardando di versare il corrispettivo contrattuale in favore dell'appaltatrice in misura pari ad Euro 632.000,00, nonché omettendo di riconoscere all'impresa una serie di costi sostenuti nel corso dell'appalto relativi a prestazioni e/o oneri non previsti in contratto, tra cui, a solo titolo esemplificativo, quelli relativi all'interferenza del servizio fognario cittadino all'interno del cantiere, ascendenti, alla data del 3.07.2014, ad Euro 34.200,00 oltre IVA.

In conclusione, la condotta della stazione appaltante, è stata caratterizzata dal persistere di gravi inadempimenti, a cui, oltre a non aver fatto seguito alcun tentativo di ridimensionarne gli effetti negati, si sono sommati anche i ritardati e/o omessi pagamenti, il tutto a



rendere ancor più gravosa ed onerosa l'esecuzione della prestazione da parte della impresa appaltatrice.

Ciò al cospetto di un comportamento da parte della impresa appaltatrice sempre improntato alla fattiva collaborazione e alla chiara volontà di dar corso ai lavori.

In tal senso, appaiono indiscutibili i dati contabili, atteso che l'impresa, nonostante i significativi e prolungati tempi di fermo di cantiere, ha eseguito, ad ogni modo, circa il 75% dell'appalto, avendo realizzato lavori per Euro 2.772.621,90 (S.A.L. n. 10) a fronte dell'importo contrattuale, così come incrementato dalla perizia di variante, pari ad Euro 3.482.213,11

**2) *Sull'andamento anomalo dei lavori e sul conseguente risarcimento dei danni sofferti dall'impresa***

Le condotte inadempimenti innanzi censurate, tanto singolarmente quanto unitariamente considerate, rivestono, come dedotto, il carattere della gravità e fondano la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..

A tale pronunzia consegue anche il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori determinato dai descritti inadempimenti ascrivibili alla stazione appaltante.

A documentare l'andamento anomalo dell'appalto è, come già dedotto, l'abnorme durata della commessa, ad oggi, pari a circa centodieci mesi (3285 giorni) dalla data di scadenza dell'originario termine contrattuale (06.10.2007) ovvero un tempo non solo di per sé

abnorme ma tale soprattutto se confrontato ai 500 giorni entro i quali la commessa avrebbe dovuto essere ultimata.

I danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori sono rilevabili attraverso il raffronto con la produzione lineare teorica. Al fine di determinare la percentuale di ridotta produttività dell'impresa dovuta alla protrazione dei lavori, si può procedere sulla base della produttività lineare, ottenuta dividendo l'importo contrattuale dei lavori, detratto l'utile dell'impresa e la percentuale di spese generali, per il numero di giorni previsti in contratto per l'ultimazione degli stessi e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di giorni lavorato effettivamente. In particolare nel caso, l'importo di contratto è pari ad Euro 2.729.585,99, i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2006 e avrebbero dovuto essere ultimati entro 500 giorni naturali e consecutivi. La produzione lineare giornaliera secondo il principio esposto è quindi pari a  $\text{€ } 2.729.585,99 / (1,10 \times 1,15) / 500 = \text{€ } 4.094,37$ . Alla data odierna di decorso del termine, l'impresa, secondo la suddetta produzione lineare, avrebbe dovuto realizzare lavori per Euro 13.450.005,00 ( $4.094,37 \times 3285$ ). Alla medesima data, l'impresa, invece, ha potuto realizzare lavori per Euro 2.772.621,90 (SAL. N. 10), con conseguente produzione reale pari ad Euro 844,02 ( $2.772.621,90 / 3285$ ) ovvero pari al 20.61% della produzione lineare giornaliera.

La percentuale indicata oltre a dimostrare matematicamente le difficoltà subite dall'appaltatore, costituisce il parametro per l'individuazione dei danni subiti sotto forma di:

1) SPESE GENERALI: le spese generali sono riconosciute dall'art. 32 del DPR 207/10 che le quantifica in una misura variabile, a seconda della complessità dell'opera, tra il 13 ed il 17%. Depurato l'importo di contratto dall'utile di legge del 10%, esse hanno una incidenza giornaliera di € 736,98, ( $\text{€ } 2729.585,99 / (1,10) * 15 / 100 / 500$ ) e quindi dal 25.05.2006 sino al 12.10.2016 hanno avuto una incidenza di € 2.420.097,30 (Euro  $736,98 * 3285$ ) **per un danno di € 1.921.315,20** ( $2.420.097,30 * 79,39 / 100$ );

2) SOTTOUTILIZZO MANODOPERA: in cantiere sono stati presenti mediamente 7 unità lavorative (n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 5 operai comuni,) per un costo giornaliero totale pari ad € 590,00. Il costo complessivo è stato quindi nel corso della pari ad ( $590,00 * 3285$ ) € 1.938.150,00, **per un danno di € 1.538.697,20** ( $\text{€ } 1.938.150,00 * 79,39 / 100$ );

3) SOTTOUTILIZZO ATTREZZATURE: in cantiere sono presenti macchinari ed attrezzature di vario genere di proprietà dell'impresa appaltatrice (1) ponteggi fissi per un valore di Euro 10.000,00; 2) n. 2 escavatori per un valore pari ad Euro 101.400,00; 3) container per ufficio per un valore pari ad Euro 15.000,00; 4) n. 2 sollevatori elettrici per un valore pari ad Euro 8.000,00; 5) n. 2 ponteggi mobili per un valore pari ad Euro 5.000,00; 6) n. 2 martelli perforatori per un valore pari ad Euro 6.000,00; 7) analizzatore di rete per un valore pari ad Euro 8.000,00; 8) autocarro per un valore pari ad Euro 23.000,00; 9) attrezzature di minuteria per un valore pari ad Euro 9.000,00, il tutto per un importo complessivo pari ad Euro

186.200,00. Il coefficiente di ammortamento è pari ad € 611.667,00  
( $186.200,00 \cdot 3285 \cdot 1 / 1000$ ), **per un danno pari ad € 485.602,43** (€  
 $611.667,00 \cdot 79,39 / 100$ );

4) **MAGGIOR VINCOLO DELLE POLIZZE:** in ottemperanza agli  
obblighi di legge per l'esecuzione dell'appalto, l'impresa ha presentato  
la cauzione definitiva nonché la polizza CAR, per un costo giornaliero  
pari ad Euro 31,41 (11,14 + 362). Il costo complessivo è stato pari ad €  
103.181,85 ( $31,41 \cdot 3285$ ), **per un danno pari ad € 81.916,07** (€  
 $103.181,85 \cdot 79,39 / 100$ ).

Oltre ai danni per l'andamento anomalo dei lavori, l'impresa chiede, a  
titolo di lucro cessante, il riconoscimento del mancato utile  
conseguente alla risoluzione del rapporto di appalto, pari €  
**35.010,91** ovvero pari al 10% dei lavori ancora da eseguire di  
importo pari ad Euro 350.109,10.

In conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, l'impresa  
appaltatrice chiede anche il riconoscimento delle seguenti ulteriori  
voci di danno e/o di costi:

- a) Adeguamento sicurezza per un importo pari ad **Euro 42.793,68;**
- b) Progettazione esecutiva strutture per **Euro 113.158,72;**
- c) Gestione fogna per **Euro 32.805,64;**
- d) Realizzazione impianto fognario per **Euro 100.192,65;**
- e) Lavori integrativi per **Euro 91.522,52.**

3) ***In via subordinata - Sulle riserve***

Nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la  
spiegata domanda di risoluzione del contratto di appalto per

inadempimento della stazione appaltante, si chiede, in via subordinata, l'accertamento della fondatezza delle riserve iscritte dalla società appaltatrice nel corso dei lavori e, segnatamente:

- a) Riserva n. 1 relativa alla sospensione dei lavori n. 1, per un importo pari ad **Euro 1.396.691,50**;
- b) Riserva n. 2 relativa alla sospensione dei lavori n. 2, per un importo pari ad **Euro 956.796,40**;
- c) Adeguamento sicurezza per un importo pari ad **Euro 42.793,68**;
- d) Progettazione esecutiva strutture per **Euro 113.158,72**;
- e) Gestione fogna per **Euro 32.805,64**;
- f) Realizzazione impianto fognario per **Euro 100.192,65**;
- g) Lavori integrativi per **Euro 91.522,52**.

#### 4) ***Sulla competenza arbitrale***

All'art. 3.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, è prescritto che *"qualora insorgano controversie relative allo svolgimento dei lavori o all'applicazione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del Procedimento che propone la conciliazione per l'immediata soluzione della controversia stessa, come previsto dall'art. 31 bis della 109/94 e s.m.i. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra, la soluzione è devoluta ad apposito collegio costituito presso la Camera Arbitrale competente per territorio, con le modalità indicate all'art. 32 della L. 109/94; nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del CPC"*.

Tale clausola contenuta nel Capitolato Speciale approvato unitamente al progetto con esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.1.2006 e 38 del 13.2.2006, risulta quindi approvata dall'organo di governo dell'amministrazione così come previsto dalla L. 190/2012.

Tutto ciò premesso, la **S.I.C.C.I. SUD S.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa,

#### **DICHIARA**

Di voler dar ricorso alla procedura arbitrale disciplinata dal citato art. 3.28 del Capitolato Speciale d'Appalto e, per l'effetto,

#### **NOMINA**

quale proprio Arbitro l'avvocato Ignazio Lo Medico, con studio in Napoli alla via Cervantes, 55/5;

#### **INVITA**

il COMUNE DI BENEVENTO (C.F. 00074270620), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Benevento alla Via Annunziata - Palazzo Mosti, a procedere alla designazione del proprio arbitro nel termine di 20 gg. dal ricevimento del presente atto, con l'avvertenza che in mancanza si adirà il competente Tribunale di Benevento per la nomina del secondo arbitro, al fine di procedere alla costituzione del collegio Arbitrale al quale sottoporre i seguenti

#### **QUESITI**

1) Accerti e dichiari l'Eccellentissimo Collegio Arbitrale che le condotte descritte in premessa costituiscono ipotesi di grave

inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltate e, per l'effetto, accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 13753 del 6.09.2007;

2) Per l'effetto, l'Eccellentissimo Collegio Arbitrale condanni l'amministrazione comunale: a) al risarcimento dei danni sofferti quantificati nell'importo di Euro **3.902.302,53**, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incumbente istruttorio; b) nonché al pagamento degli ulteriori voci di danno e/o costi sostenuti, così come innanzi analiticamente indicati, per un importo pari ad **Euro 540.544,45**, oltre interessi sino al soddisfo ovvero al diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incumbente istruttorio;

3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, accerti e dichiari l'Eccellentissimo Collegio Arbitrale la fondatezza delle riserve formulate dall'impresa e, per l'effetto, condanni la stazione appaltante al pagamento dell'importo pari ad **Euro 2.894.032,30**, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero del minor importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incumbente istruttorio;

4) Dichiarò l'Eccellentissimo Collegio Arbitrale adito l'obbligo del Comune di Benevento di procedere al pagamento, con conseguente pronuncia di condanna dell'integrale refusione, delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale nonché delle spese legali

sostenute per il giudizio medesimo.

Avv. Federico Liccardo

SICCI SUD

L'AMMINISTRATORE

PROCURA

Io sottoscritto dott. Massimo De Santo, in qualità di legale rappresentante della SICCI SUD S.r.l. delego l'Avv. Federico Liccardo del foro di Napoli a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado della presente controversia insorta nei confronti del COMUNE DI BENEVENTO. A tal effetto conferisco al nominato procuratore ogni e più ampio potere di legge, nessuno escluso per il presente giudizio, nonché per l'eventuale fase di impugnazione.

SICCI SUD

L'AMMINISTRATORE

È autentica

Avv. Federico Liccardo

### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di novembre il sottoscritto avv. Federico Liccardo, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato a margine del presente atto, ha notificato il ricorso che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di





Napoli il 19/04/2016), previa iscrizione al n. 199 /16 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 25 a:

1. **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Benevento alla Via Annunziata - Palazzo Mosti - 82100.

2- AVVOCATO IGNAZIO LO MEDICO, CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA CERVANTES, 55/5.



44  
TE  
76  
CORRISPONDENZA  
CORRISPONDENZA

MITTENTE

AVV. FEDERICO LICCARINI  
Via S. Lucia, 20 - 80132 NAPOLI  
Tel. 081.19168655 - 081.19168656  
Fax 081.2481268  
Partita IVA 07656511214

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53  
Autorizzazione  
del Consiglio Ordine Avvocati di .....  
n. .... del .....

Postaraccomandata

AR € 7,70  
A<sup>th</sup> Giudiziali - 82100



Posteitaliane



22.11.2016 11:27

40959 80132 NAPOLI 35 (NA)

N. 299/16 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

*[Handwritten signature]*

Racc. N.




AG

76759895990-8

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto cognominativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COTONE DI BENEVENTO IN PERS. NEL  
SINDACO LEGALE PAPPE' P. ADATTO PER  
VA CARLA FUSCO IN CARA COGNOME ALLA  
VIA ANNUNZIATA - TRIVENTO (CB) 82100 - BENEVENTO



# Città di Benevento

SETTORE AVVOCATURA  
Via Annunziata Palazzo Mosti

PROB. N° 105264 del 30/11/16

**OGGETTO** : Domanda di arbitrato ad istanza della soc. S.I.C.C.I. SUD s.r.l.

Benevento li 30.11.2016

Prot. n. 0102701/16

*Al Sig.Sindaco*

*Al Sig.Consigliere delegato al  
contenzioso*

*Al Sig.Assessore alle OO.PP*

*Al Sig.Segretario Generale*

**LORO SEDI**

*In data 22.11.2016 è stato notificato al Comune atto di accesso a giudizio arbitrale con contestuale nomina di arbitro ad istanza della soc. S.I.C.C.I. SUD s.r.l. , appaltatrice dei lavori relativi alla "Sistemazione di p. zza Duomo - I° lotto" , tendente ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto rep.n. 13753 del 6.9.2007 per presunte gravi inadempienze da parte del Comune in uno al risarcimento dei danni subiti per oltre 4.000.000,00 di euro .*

*All'uopo evidenzio , alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con la recente determinazione n.13 del 19.12.2015 , che trovano applicazione , nel caso di specie , le disposizioni di cui alla L. 6.11.2012 n.190 art .1 commi 18 - 25 sia per quanto riguarda la necessità di autorizzazione postuma da parte dell'organo di governo dell'amministrazione comunale per rendere operativa la clausola compromissoria prevista dall'art.3.28 del capitolato speciale d'appalto che per*

quanto riguarda la nomina dell'arbitro di parte del Comune ,da scegliere, preferibilmente, tra dirigenti pubblici e con compenso predeterminato .

Rimetto, pertanto, in allegato, il surrichiamato atto demandando alla G.C. di deliberare sull'eventuale diniego di autorizzazione o sull'autorizzazione motivata postuma della clausola arbitrale provvedendo ,in tale ultimo caso, anche all'individuazione dell'arbitro di parte del Comune prefissando , altresì , il compenso massimo spettante a quest'ultimo .

Distinti saluti.

**Il Dirigente settore avvocatura**  
**Avv. Vincenzo CATALANO**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 13-12-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. .... di prot. ai Capigruppo consiliari ( art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 13-12-2016

**Il Messo Comunale**

IL MESSO COMUNALE  
(.....)

**Il Segretario Generale**

(Dott. Maria Carmina Cotugno)

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

**Il Segretario Generale**

(Dott. Maria Carmina Cotugno)